SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 184

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 16 ottobre 1998, n. **900355.**

Agevolazioni in forma automatica, art. 1 del decreto-legge n. 244/1995 convertito nella legge n. 341/1995 e successivi adeguamenti di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 266/1997. Fissazione del termine per la presentazione delle istanze.

98A9462

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1998.

Nomina a Sottosegretario di Stato agli affari esteri dell'on. Umberto Ranieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1998, con il quale sono stati nominati i Sottosegretari di Stato presso i vari Dicasteri;

Considerato che il sen. Gian Giacomo Migone, nominato Sottosegretario di Stato degli affari esteri, non ha prestato il prescritto giuramento e con lettera in data 23 ottobre 1998 ha dichiarato di rinunciare a tale incarico governativo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. Umberto Ranieri, deputato al Parlamento, è nominato Sottosegretario di Stato agli affari esteri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 24

98A9529

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 9 ottobre, dovuto alla partecipazione del personale in servizio ad un'assemblea sindacale tenutasi nei locali dell'ufficio dalle ore 11,30 all'orario di chiusura degli uffici;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 9 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 ottobre 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A9456

DECRETO 19 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio provinciale esattore di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale l'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio provinciale esattore di Milano, sede di via Durando n. 38, in data 9 ottobre, dovuto alla partecipazione del personale in servizio ad un'assemblea sindacale tenutasi nei locali dell'ufficio dalle ore 9 alle ore 12;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio provinciale esattore di Milano, sede di via Durando n. 38, in data 9 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 ottobre 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A9457

DECRETO 28 ottobre 1998.

Attivazione della procedura di esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari di Alessandria, Cagliari, Fermo, Napoli 1 e Napoli 2, nonché presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Catania, Genova e Rieti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto l'art. 2, comma 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale è stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto, sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 di attuazione dell'art. 2, comma 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale è stato stabilito che con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto il decreto dirigenziale 23 dicembre 1997 del direttore generale del Dipartimento del territorio di attuazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, con il quale vengono dettate le modalità di esecuzione della voltura automatica e di esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura in catasto;

Visto il decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 del direttore generale del Dipartimento del territorio, con il quale vengono apportate modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997;

Considerato che la data di attivazione della procedura di esecuzione automatica della voltura catastale è stabilita, per ciascun ufficio, con decreto dirigenziale del direttore generale del Dipartimento del territorio;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di esecuzione automatica delle volture catastali per i beni siti nei comuni delle province di Alessandria, Ascoli Piceno, Cagliari, Catania, Genova, Napoli e Rieti sulla base delle corrispondenti note di trascrizione, eseguite presso le conservatorie dei registri immobiliari di Alessandria, Cagliari, Fermo, Napoli 1, Napoli 2 e il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Catania, Genova e Rieti entra in vigore il giorno 10 novembre 1998.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A9497

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 ottobre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», (CTZ-24) con decorrenza 15 ottobre 1998 e scadenza 16 ottobre 2000, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 1998 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 77.262 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1998 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 15 ottobre 1998 e scadenza 16 ottobre 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 ottobre 1998 e scadenza 16 ottobre 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 ottobre 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, entro le ore 13 del giorno 27 ottobre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 7 ottobre 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto

ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 7 ottobre 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 ottobre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 ottobre 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dal Banca d'Italia il medesimo giorno 30 ottobre 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A9470

DECRETO 22 ottobre 1998.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», (CTZ-18) con decorrenza 30 ottobre 1998 e scadenza 28 aprile 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 ottobre 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 77.262 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18);

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-18», con decorrenza 30 ottobre 1998 e scadenza 28 aprile 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, citato nelle premesse, il 1° gennaio 1999 i suddetti certificati verranno ridenominati in euro, con le modalità di cui all'art. 7 del medesimo provvedimento legislativo.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di lire 5 milioni nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 28 aprile 2000, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

I suddetti pagamenti verranno effettuati tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la CONSOB, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b) c)* e *d)* dell'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancana.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 27 ottobre 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 ottobre 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime.

Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 ottobre 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedrà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 30 ottobre 1998 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto.

Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3), per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3), per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A9471

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 19 ottobre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Brindisi e Taranto.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 7 agosto 1998 nella provincia di Brindisi;

grandinate 8 agosto 1998 nella provincia di Taranto;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Brindisi: grandinate del 7 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Erchie;

Taranto: grandinate dell'8 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Crispiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

98A9399

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agrilat cooperativa agricola a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 maggio 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa «Agrilat cooperativa agricola a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 85018 del 6 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Agrilat cooperativa agricola a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio dott. Stirpe Marina in data 24 luglio 1989, repertorio n. 9398, registro imprese n. 6553 del tribunale di Frosinone, BUSC n. 1422/250388, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 14 ottobre 1998

Il direttore: NECCI

98A9474

DECRETO 14 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Rio Polleca società cooperativa a r.l.», in Esperia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 4 febbraio 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa «Rio Polleca società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 85018 del 6 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Rio Polleca società cooperativa a r.l.», con sede in Esperia, costituita per rogito notaio dott. Gamberale Luigi in data 15 dicembre 1983, repertorio n. 50921, registro imprese n. 1671 del tribunale di Cassino, BUSC n. 998/202069, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 14 ottobre 1998

Il direttore: NECCI

98A9475

DECRETO 14 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Forestagri società cooperativa agricola a r.l.», in Pontecorvo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 febbraio 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa «Forestagri società cooperativa agricola a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 85018 del 6 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Forestagri società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Pontecorvo, costituita per rogito notaio dott. Turchetta Paolo in data 21 gennaio 1986, repertorio n. 4616, registro imprese n. 2363 del tribunale di Cassino, BUSC n. 1149/217117, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 14 ottobre 1998

Il direttore: NECCI

98A9476

DECRETO 14 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Geosan società cooperativa a r.l.», in Fontechiari.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli

uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 febbraio 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa «Geosan società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 85018 del 6 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Geosan società cooperativa a r.l.», con sede in Fontechiari, costituita a rogito notaio dott. Lella Angelina in data 14 marzo 1987, repertorio n. 4404, registro imprese n. 2778 del tribunale di Cassino, BUSC n. 1268/226688, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 14 ottobre 1998

Il direttore: NECCI

98A9477

DECRETO 16 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata della gioventù», in Fontana Liri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 settembre 1998 eseguito nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata della gioventù», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata della gioventù», con sede in Fontana Liri, costituita a rogito notaio dott. Remiddi Giovanna in data 27 febbraio 1977, repertorio n. 2645, registro imprese n. 692 del tribunale di Cassino, BUSC n. 724/151500, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 16 ottobre 1998

Il direttore: NECCI

98A9472

DECRETO 16 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola Val Comino a r.l.», in Gallinaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 febbraio 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Val Comino a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 85018 del 6 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola Val Comino a r.l.», con sede in Gallinaro, costituita per rogito notaio dott. Zinzi Angelo in data 11 aprile 1986, repertorio n. 1751, registro imprese n. 2462 del tribunale di Cassino, BUSC n. 1197/219553, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 16 ottobre 1998

Il direttore: NECCI

98A9473

DECRETO 16 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Liri della casa a r.l.», in Sora.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 settembre 1998 eseguito nei confronti della società cooperativa edilizia «Liri della casa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Liri della casa a r.l.» con sede in Sora, costituita a rogito notaio dott. Kustermann Fabrizio in data 30 marzo 1976, repertorio n. 4445, registro imprese n. 614 del tribunale di Cassino, BUSC n. 687/146149, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 16 ottobre 1998

Il direttore: NECCI

98A9478

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Convenzione n. 343/1987 - Realizzazione di una discarica controllata in località «Coldianu» in Agro di Ozieri. Regione: Sardegna. Provincia: Sassari. Perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 83/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 343/87 stipulata in data 28 marzo 1988, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio per zona di sviluppo industriale di Chilivani - Ozieri regolante il finanziamento di L. 2.940 milioni per la realizzazione di una discarica controllata per lo smaltimento rifiuti solidi a servizio del bacino di Ozieri;

Vista la perizia di variante approvata in via definitiva con deliberazione n. 29 dell'8 giugno 1994 del consiglio direttivo del consorzio che prevede, essenzialmente, modifiche quali-quantitative per assicurare la stabilità del sito ed adattare l'opera alle disposizioni in materia ambientale con esclusione dell'acquisto di mezzi meccanici e della realizzazione della relativa struttura di ricovero;

Vista la nota n. 212 del 6 aprile 1998, con la quale l'ente attuatore ha chiesto l'approvazione della suddetta perizia, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, e la successiva nota n. 230 del 15 aprile 1998 con la quale ha richiesto la concessione di una proroga del termine di scadenza della convenzione fino al 31 dicembre 1998;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 23 maggio 1997, ha espresso parere favorevole alle varianti progettuali;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione dell'8 luglio 1998, ha espresso parere favorevole all'approvazione delle varianti progettuali che non costituiscono ostacolo alla funzionalità e fruibilità della discarica, nonché alla concessione della proroga richiesta;

Ritenuto che l'utilizzo delle economie IVA può essere autorizzato per far fronte ai lavori aggiuntivi di perizia, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell'oggetto della convenzione;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 343/87 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito indicato, con l'utilizzo in deroga, delle economie IVA;

2. di prorogare il termine di scadenza della convenzione sino al 31 dicembre 1998.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Aggiudicazione	Variante in esame
—	—	—	—
Lavori ed espropri	1.962	1.606	2.134
Imprevisti	348	348	—
Lievitazione prezzi	—	—	418
Spese generali	235	235	235
IVA	395	395	153
Ribassi d'asta	—	356	—
TOTALE . . .	2.940	2.940	2.940

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 ottobre 1998
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 32

98A9479

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma integrativo degli interventi finanziari da effettuarsi in relazione al programma operativo multiregionale «Protezione civile» per il periodo 1997-1999 nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 95/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della

politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n. 2083/93, concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la decisione della Commissione delle comunità europee C (97) 3498 del 5 dicembre 1997, con la quale è stato approvato il programma operativo multiregionale «Protezione civile» per il periodo 1997-1999, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per le regioni obiettivo 1;

Vista la decisione del comitato di sorveglianza del Q.C.S. ob. 1, 1994-1999, in data 28 aprile 1998, nel cui contesto le risorse comunitarie relative alle sovvenzioni globali della regione Campania, pari a 33,330 Mecu, sono state destinate al POP Campania;

Vista la procedura scritta attivata con nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento delle politiche di sviluppo, n. 5/1033/R del 2 giugno 1998, con la quale, a seguito dei noti eventi calamitosi che hanno colpito la regione Campania, le predette risorse sono state destinate al programma operativo «Protezione civile» per la realizzazione di interventi localizzati sul territorio della regione medesima;

Considerato che, a fronte delle suddette risorse occorre provvedere tempestivamente al cofinanziamento nazionale pubblico — anticipando i tempi di adozione della relativa decisione comunitaria — al fine di accelerare l'attuazione dei predetti interventi;

Considerata la necessità di ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987, per un importo pari a 33,330 Mecu, valutati in 64,660 miliardi di lire (tasso di conversione 1 ecu = 1.940 lire);

Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. OP/22563/CM.O in data 17 luglio 1998 e n. OP/22907/CM.O in data 22 luglio 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nella riunione del 30 luglio 1998;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione del programma multiregionale «Protezione civile», richiamato in premessa, è autorizzato un ulteriore cofinanziamento nazionale pubblico pari a 64,660 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo autorizzato con la presente delibera, dandone comunicazione alla segreteria del CIPE e all'amministrazione interessata.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, adotta tutte le iniziative e i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma operativo ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 ottobre 1998
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 33

98A9480

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria Interreg II C «Assetto del territorio e prevenzione delle inondazioni» per il periodo 1997-1999. (Deliberazione n. 96/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n. 2083/93, concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C/200/07 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 200 del 10 luglio 1996), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria Interreg II C;

Vista la propria delibera 18 dicembre 1997 concernente le autorità designate a norma dell'art. 21 del regolamento CEE n. 2082/93 e amministrazioni centrali titolari delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sorveglianza per gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e dallo Sfop - obiettivo 1, 2, 3, 4, 5*a*, 5*b* e Pic (1994-1999);

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(98) 1629 del 29 giugno 1998, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo Interreg II C «Sezione assetto del territorio e prevenzione delle inondazioni» da realizzare nelle regioni dell'obiettivo 2 e 5*b;*

Considerato che l'autorità responsabile dell'attuazione del programma viene individuata nella Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 5,079 Mecu a valere sul FESR, per il periodo 1997-1999, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche pari a 9,266 Mecu, valutati in 17,976 miliardi di lire (tasso di conversione 1 ecu = 1.940 lire);

Considerata la necessità di ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, seguendo la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20 del regolamento n. 2082/93, per un ammontare di 14,484 miliardi di lire, nonché alle risorse della regione Piemonte per il restante importo di 3,492 miliardi di lire;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici delegato n. DSTN/2/16304 in data 29 luglio 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria Interreg II C «Sezione assetto del territorio e prevenzione delle inondazioni» nelle regioni dell'obiettivo 2 e 5*b* per il periodo 1997-1999, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari complessivamente a 17,976 miliardi di lire, di cui 14,484 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 3,492 miliardi di lire con disponibilità della regione Piemonte, come specificato nell'allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a seguito delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, che provvederà alla ripartizione dei finanziamenti tra le amministrazioni interessate, sulla base della tabella allegata alla presente delibera e dello stato di avanzamento del programma.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, e le amministra-

zioni interessate, adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 ottobre 1998
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 34

ALLEGATO

INTERREG II C - INONDAZIONI SPESA NAZIONALE PUBBLICA PERIODO 1997 - 1999. Decisione C(98)1629 del 29 giugno 1998. (Tasso di conversione 1 Ecu = 1.940 Lire).

(valori in miliardi di lire)

Regioni e altre amministrazioni	Fondo di rotazione L. 183/87	Regioni	Totale nazionale pubblico
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento servizi tecnici nazionali	2,437	—	2,437
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile	0,147	—	0,147
Piemonte	9,494	3,492	12,986
Liguria	0,473	—	0,473
Valle d'Aosta	0,049	—	0,049
Università di Genova - C.I.M.A.	1,884	—	1,884
TOTALE . . .	14.484	3,492	17,976

98A9481

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 ottobre 1998.

Aggiornamento della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997. (Deliberazione n. 132/98).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 ottobre 1998,

Premesso che:

rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150, del 30 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 74/98), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

la deliberazione n. 74/98 ha disposto l'imputazione al conto costi energia di una quota, precedentemente imputata al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, dei contributi relativi al costo evitato di combustibile riconosciuti all'energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonché all'energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997, disponendo contestualmente le conseguenti modificazioni tariffarie;

Vista la deliberazione dell'Autorità n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 106/97), 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, e dalla soprarichiamata deliberazione n. 74/98;

Visti in particolare:

l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97 nel quale si stabilisce che «La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento»;

l'art. 8, comma 8.3, della deliberazione n. 70/97 nel quale si dispone, tra l'altro, che «Fino a quando non verrà completato il reintegro del conto per l'onere

termico, relativamente ai disavanzi registratisi negli anni 1994, 1995, 1996 e nel primo semestre dell'anno 1997, ogni aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa, determinato ai sensi del comma 7.1, comporta un automatico e contestuale aumento della parte A1 della tariffa di pari ammontare»;

Considerato che una diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili determina un aumento della quota del contributo a titolo di costo evitato di combustibile a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili di energia e assimilate;

Ritenuto che si debba aggiornare la componente tariffaria A3 per far fronte ai maggiori contributi a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilati a seguito della diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, di cui all'Allegato 1 alla stessa deliberazione, riferito al periodo giugno-settembre 1998, è fissato pari a 18,753 L/Mcal.

Art. 2.

Aggiornamento della tariffa elettrica

1. Le aliquote delle componenti A1 e A3 e della parte B della tariffa elettrica sono aggiornate come indicato nelle tabelle 1 e 3 allegate, che sostituiscono le corrispondenti tabelle della deliberazione n. 70/97.

2. Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa è stimato, in via provvisoria, pari a 42,1 L/kWh.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1998.

Milano, 27 ottobre 1998

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

SOVRAPPREZZI INGLOBATI IN TARIFFA PER TUTTE LE UTENZE CON ESCLUSIONE DI QUELLE DI CUI AL COMMA 2.4 DELLA DELIBERAZIONE N. 70/97 (Valori in L/kWh).

Classi di utenza	Componenti inglobate della parte *A*	Parte *B*	Importo totale inglobato in tariffa
Bassa tensione:			
1) Fornitura per usi domestici:			
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	21,2	18,9	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto *a)*	44,4	72,0	116,4
2) Forniture per usi agricoli	34,8	49,9	84,7
3) Altri usi	37,1	53,6	90,7
Media tensione:			
4) Tutti gli usi	27,9	36,3	64,2
Alta tensione:			
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7)	24,9	34,8	59,7
6) Alluminio primario	7,5	5,7	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	5,3	3,4	8,7

TABELLA 3

COMPONENTI TARIFFARIE DELLA PARTE *A*
(Valori in L/kWh)

Classi di utenza	*A1*	*A2*	*A3*	*A3-bis*
Bassa tensione:				
1) Fornitura per usi domestici:				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	10,4	1,5	9,3	7,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto *a)*	30,8	1,6	12,0	7,0
2) Forniture per usi agricoli	22,3	1,6	10,9	7,0
3) Altri usi	24,1	1,7	11,3	7,0
Media tensione:				
4) Tutti gli usi	17,1	1,4	9,4	6,5
Alta tensione:				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7)	16,3	1,1	7,5	4,8
6) Alluminio primario	2,5	2,2	2,8	—
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	1,7	1,1	2,5	—
8) Ferrovie dello Stato, società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	—	2,3

98A9530

DELIBERAZIONE 27 ottobre 1998.

Adeguamento periodico (per il bimestre novembre-dicembre 1998) delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 aprile 1998, n. 41/98. (Deliberazione n. 133/98).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 ottobre 1998;

Premesso che nel semestre di riferimento si è verificata una variazione dei prezzi del gasolio come definiti dall'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 aprile 1998, n. 41/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 (di seguito: deliberazione n. 41/98) superiore a 11 L/kg;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/91, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1991 (di seguito: provvedimento CIP n. 25/1991), come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1997 (di seguito: decreto ministeriale 13 marzo 1997);

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993;

Delibera:

1. A decorrere dal 1° novembre 1998, l'adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana di cui al provvedimento CIP n. 25/1991 come modificato dal decreto ministeriale 13 marzo 1997 e dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 41/98, viene effettuato utilizzando i seguenti indicatori:

per il prezzo di riferimento del gasolio, risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova - Lavera, il valore di 212,37 L/kg;

per il prezzo di riferimento del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 450,42 L/kg;

per la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre precedente la revisione, risultanti dalla quotazione CIF Med, base Genova - Lavera, il valore di 198,94 L/kg;

per la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre precedente la revisione, rilevati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 436,07 L/kg.

2. Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, le tariffe finali dei gas definiti come sopra per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi, con l'eccezione degli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda, sono diminuite di 8,4 L/mc in termini di metano con potere calorifico superiore pari a 9,2 Mcal/mc st. corrispondenti a 0,91 L/Mcal.

3. Le aziende distributrici sono tenute a provvedere alla pubblicazione dei nuovi valori delle tariffe nel bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma ovvero nel foglio annunzi legali delle province interessate entro dieci giorni decorrenti dal termine di cui al precedente punto 1.

4. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 ottobre 1998

Il presidente: RANCI

98A9499

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI.

DELIBERAZIONE 28 ottobre 1998.

Misura delle quote da versare per l'anno 1999 da parte delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori. (Deliberazione n. 19/98).

IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

Riunitosi nella seduta del 28 ottobre 1998;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 1999 per il funzionamento dei comitati centrale e provinciali per l'albo degli autotrasportatori, nonché per la tenuta degli albi provinciali;

Considerate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento delle strutture dei comitati centrale e provinciali, nonché per l'integrale adempimento da parte di questi di tutte le competenze e funzioni loro attribuite dalla legge n. 298/1974, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 e dalla legge n. 454/1997;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del comitato centrale del 28 ottobre 1998 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 385.000;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'albo alla data del 31 dicembre 1998, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente postale n. 34171009, intestato al comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 1999, nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota sarà recapitato, a cura del comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento già stampato e compilato.

In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 1998, l'impresa è comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 1998, sulla base di quanto indicato all'art. 2, utilizzando un normale bollettino di versamento sul quale dovrà essere indicato il conto corrente postale n. 34171009 intestato al comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ed a retro il proprio numero di iscrizione all'albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 1999.

Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'albo verrà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

La quota da versare per l'anno 1999 è stabilita nelle seguenti misure:

1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'albo: L. 30.000;

2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

a) Imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5 . . . . L. 10.000

b) Imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10 . . . . L. 20.000

c) Imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50 . . . . L. 50.000

d) Imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100 . . . . L. 200.000

e) Imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200 . . . . L. 500.000

f) Imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200 . . . . L. 1.000.000

3) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

a) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi . . . . L. 10.000

b) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi . . . . L. 15.000

c) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi . . . . L. 20.000

Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 1999, deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'albo entro il 30 gennaio 1999.

Roma, 28 ottobre 1998

Il presidente: DE LIPSIS

98A9498

REGIONE SICILIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 30 settembre 1998.

Attribuzione delle competenze relative agli interventi urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia alla segreteria generale presso la presidenza della regione e all'ispettorato regionale tecnico presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici. (Ordinanza n. 292/IV S.G.).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, recante «Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia»;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, con il quale sono state trasferite al presidente della regione Siciliana, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991, le attribuzioni relative alla realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, sopra citato, aventi la necessaria copertura finanziaria ed affidate in appalto o per le quali fossero state avviate le procedure di gara;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, con il quale il

termine di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, sopra specificato, è stato prorogato al 31 dicembre 1994;

Visti l'art. 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e l'interpretazione autentica di quest'ultima disposizione, operata con art. 13 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, in forza dei quali, unitamente all'attribuzione di nuovi mezzi finanziari, le competenze ed i poteri conferiti al presidente della regione Siciliana dall'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, si intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari ed il relativo termine è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998;

Vista l'ordinanza del presidente della regione Siciliana n. 142/IV- SG del 23 novembre 1991, con la quale vengono dettate disposizioni organizzative per l'espletamento nell'ambito della regione Siciliana delle attività relative agli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3 della stessa ordinanza, con il quale viene disposto che le competenze relative agli interventi sono svolte, per gli aspetti amministrativi, dalla segreteria generale presso la presidenza della regione Siciliana e, per gli aspetti tecnici, dall'Ispettorato regionale tecnico presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici;

Viste le ordinanze numeri 136/Gr. IX/S.G. del 10 maggio 1996 e 295/Gr. IX/S.G. del 17 ottobre 1997, nelle quali è stata, prevista la collaborazione tecnico-giuridica per le problematiche inerenti la materia da parte di consiglieri del ruolo tecnico dell'ufficio legislativo e legale della presidenza della regione Siciliana;

Vista l'ordinanza n. 80 del 30 maggio 1992, con la quale è stata prevista la possibilità per il personale degli uffici che curano le materie relative agli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni di effettuare prestazioni di lavoro straordinario;

Considerato di dover adottare misure organizzatorie utili ad accelerare l'espletamento delle attività di realizzazione degli interventi previsti dalla normativa sopracitata;

Ritenuto opportuno, a tal fine, affidare l'espletamento di tutte le attività relative agli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, ad un unica struttura amministrativo-tecnica incardinata presso l'ispettorato regionale tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici;

Avvalendosi dei poteri derogatori, anche in materia di organizzazione degli uffici, previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;

Dispone:

Art. 1.

Tutte le attività relative agli interventi individuati dal combinato disposto dell'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e dell'art. 9 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, ed agli interventi individuati in base all'art. 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché all'interpretazione autentica di quest'ultima disposizione, operata con art. 13 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, sono curate, dalla data della presente ordinanza, dell'ispettorato regionale tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il dirigente responsabile ed i componenti dell'ufficio della presidenza della regione competente per gli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, provvederà a curare gli adempimenti necessari ad assicurare il celere trasferimento di tutta la documentazione relativa presso l'ispettorato di cui all'art. 1, unitamente al relativo passaggio di consegne al funzionario che verrà individuato quale responsabile nell'ambito dello stesso ispettorato.

La segreteria generale, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento generale dell'attività amministrativa, assicurerà all'ispettorato ogni utile collaborazione.

L'ufficio legislativo e legale continuerà a garantire il proprio supporto tecnico-giuridico ai sensi delle ordinanze numeri 136/1996 e 295/1997 citate in premessa.

Art. 3.

Per garantire l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il presidente della regione potrà assegnare con proprie disposizioni all'ispettorato regionale tecnico personale in servizio presso gli altri rami dell'amministrazione regionale.

Art. 4.

Il personale addetto alla cura degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso quello di cui all'art. 2, ultimo comma, è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità già determinate ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza presidenziale n. 80 del 30 maggio 1992.

Art. 5.

La presente ordinanza, avente effetto immediato, verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Siciliana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 30 settembre 1998

Il presidente: DRAGO

98A9500

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 18 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 27 aprile 1996 riguardante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in storia;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di coordinamento regionale delle Università abruzzesi nella seduta del 5 ottobre 1998;

Vista la relazione tecnica del nucleo di valutazione dell'Ateneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Considerato che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, emanato con decreto rettorale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato altresì, che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;

Decreta:

È istituito, a decorrere dall'anno accademico 1998/1999 presso la facoltà di lettere e filosofia, il corso di laurea in storia pertanto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel titolo III come appresso indicato.

Nell'art. 37 del capo I relativo ai corsi di laurea e di diploma attivati presso la facoltà di lettere e filosofia e inserito il corso di laurea in storia.

Gli articoli 38 e 39 sono soppressi.

Dopo il capo III riguardante il corso di laurea in filosofia è inserito il capo IV relativo al corso di laurea in storia con il seguente ordinamento didattico:

CORSO DI LAUREA IN STORIA

Tabella XXXIII-*bis*

Art. 45.

Afferenza e accesso

1. Il corso di laurea in storia afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

2. L'accesso al corso di laurea è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 46.

Finalità del corso di laurea

Il corso di laurea in storia ha lo scopo di promuovere e sviluppare la conoscenza e la comprensione delle diverse realtà storico-sociali, fornendo a questo fine i contenuti e gli strumenti metodologici e critici necessari, in funzione sia degli esiti professionali che, in aggiunta all'insegnamento, possono a vario titolo avva-

lersi delle relative competenze, sia dell'avvio alla ricerca con particolare riguardo agli ambiti delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 47.

Art. 47.

Aree disciplinari caratterizzanti

1. Settori scientifico-disciplinari, comprensivi degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di laurea in storia o che questo può mutuare da altri corsi di laurea, sono raggruppati in aree disciplinari, tra le quali sono specificamente caratterizzanti del corso di laurea le seguenti:

1) area delle scienze storiche dell'antichità;

2) area delle scienze storiche del medioevo;

3) area delle scienze storiche dell'età moderna;

4) area delle scienze storiche dell'età contemporanea;

5) area delle scienze storico-politiche;

6) area delle scienze storiche giuridico-istituzionali;

7) area delle scienze storiche-religiose;

8) area delle scienze socio-antropologiche;

9) area della civiltà bizantina (L06D).

Art. 48.

Durata e articolazione del corso di laurea

1. Il corso di laurea in storia dura quattro anni e comprende da un minimo di 22 a un massimo di 23 annualità di insegnamento.

2. Il corso di laurea si articola in indirizzi di taglio cronologico: antico, medioevale, moderno, contemporaneo, e/o tematico-disciplinare: orientale, storico-religioso, storico-sociale.

3. Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, l'università attiva gli indirizzi confacenti alla propria programmazione, alle esigenze formative legate agli esiti professionali, alle risorse didattiche disponibili.

4. Il corso degli studi è comprensivo di insegnamenti istituzionali comuni e di insegnamenti relativi agli indirizzi attivati.

Gli insegnamenti istituzionali devono fornire agli studenti gli elementi di metodo e i contenuti di fondo inerenti il rispettivo settore scientifico-disciplinare, sia in funzione di una adeguata preparazione di base, sia in vista degli approfondimenti legati ai vari indirizzi.

Art. 49.

Organizzazione degli studi

1. Il Consiglio della struttura didattica stabilisce la distribuzione delle discipline sui quattro anni di durata del corso: determina inoltre le eventuali propedeuticità e le obbligatorietà ai fini dei singoli indirizzi, nonché le modalità delle eventuali prove scritte, come di ogni altro accertamento di profitto che sia ritenuto opportuno.

2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente è ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano di studio seguito.

Art. 50.

Affinità e riconoscimenti

1. Il corso di laurea in storia è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonché della facoltà di scienze della formazione.

2. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricula didattici diversi da quelli del corso di laurea in storia, il consiglio della struttura didattica valuta l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto proprio del corso di laurea in storia, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

Art. 51.

Manifesto degli studi

A mezzo del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà provvede a disciplinare, per quanto di proprio interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Indica inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Art. 52.

Curriculum didattico

1. Sono insegnamenti istituzionali comuni da 12 a 13 discipline così individuate:

sei discipline a scelta nei settori: L02A, L02B, L06D, M01X, M02A, M04X e M08A.

Dovranno, comunque, obbligatoriamente far parte del *curriculum* le seguenti discipline: storia greca (L02A), storia romana (L02B), storia medievale (M01X), storia moderna (M02A), storia contemporanea (M04X);

tre discipline a scelta nei settori:

M03A (storia delle religioni), oppure M03B (storia del cristianesimo e delle chiese), oppure M03C (storia del cristianesimo antico e medievale), oppure M03D (storia del cristianesimo moderno e contemporaneo);

M05X (discipline demoetnoantropologiche);

M05E (storia della scienza);

M12A (archivistica);

M12B (paleografia);

N18X (storia del diritto romano);

N19X (storia del diritto italiano);

P03X (storia economica);

Q01B (storia delle dottrine politiche);

Q01C (storia delle istituzioni politiche);

Q04X (storia delle relazioni internazionali);

Q05A (sociologia generale), oppure Q02X (scienza politica);

una disciplina riferita alla storia di singole aree geografiche (L05A, L13E, L13H, L13I, L14A, L15B, L23F, L23G, M02B, Q03X, Q06A, Q06B);

da tre a quattro discipline a scelta fra:

letteratura italiana (L12A);

letteratura latina (L07A);

una disciplina a scelta nei settori L16A (lingua e letteratura francese), L17A (lingua e letteratura spagnola), L18A (lingua e letteratura inglese), L19A (lingua e letteratura tedesca), L21B (lingue e letterature slavo-orientali);

una disciplina a scelta nei settori L03B (archeologia classica), L03D (archeologia medievale), L25A (storia dell'arte medioevale), L25B (storia dell'arte moderna), L25C (storia dell'arte contemporanea);

una disciplina a scelta nei settori M08A (geografia) e M06B (geografia economico-politica);

una disciplina a scelta nei settori M08A (storia della filosofia), M07A (filosofia teoretica), M07C (filosofia morale), Q01A (filosofia politica).

2. Sono insegnamenti di indirizzo da 10 a 11 discipline individuate, nell'ambito dei settori compresi nelle aree di cui all'art. 47, in funzione dell'indirizzo prescelto e dei percorsi didattici definiti da ciascun corso di laurea, lasciando spazio per le eventuali iterazioni, nonché per gli autonomi interessi culturali dello studente.

La scelta è comunque effettuata in modo da garantire l'organicità culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio.

3. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneità, da collocare di norma non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalità definite dal corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 7 ottobre 1998

Il rettore: CUCCURULLO

98A9458

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario orientale pubblicato nel supplemento ordinario n. 206 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996 e successive modificazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 dell'11 novembre 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 14 ottobre 1998;

Viste le delibere del senato accademico del 13 ottobre 1998 e 22 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

Al vigente statuto dell'Istituto universitario orientale sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 6, 1° capoverso espunzione delle parole «, sentite facoltà e dipartimenti,».

Art. 6, 2° capoverso è modificato come segue: «La composizione della commissione per il regolamento di cui al punto *b)* sarà indicata da facoltà e dipartimenti con rappresentanza degli studenti; l'organo competente per i regolamenti di cui ai punti *a)* e *c)* è il consiglio di amministrazione e quello per i regolamenti di cui ai punti *b)* e *d)* è il senato accademico».

Art. 6, aggiungere prima dell'ultimo capoverso: «Tutti gli altri eventuali regolamenti non previsti dal precedente comma 1 sono approvati dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione a seconda se il loro contenuto riguardi materie prevalentemente di carattere didattico-scientifico ovvero amministrativo-contabile.».

Art. 7, aggiungere il 2° capoverso come segue: «Per le finalità indicate nel precedente comma, l'Istituto può attivare, anche al di fuori della propria sede di Napoli, strutture e centri di attività didattiche e di ricerca.».

Art. 26 il 1° capoverso è modificato come segue: «L'amministrazione è organizzata secondo principi di autonomia, di responsabilità e di flessibilità, in relazione agli obiettivi programmati. Per ciascuna struttura sono individuate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.».

Art. 31 aggiungere al 1° rigo 1° capoverso e al 1° rigo 2° capoverso la parola «interdipartimentali» dopo la parola «centri».

Art. 31 aggiungere il 3° capoverso come segue: «Uno dei centri interdipartimentali di servizi di cui al presente articolo dovrà attendere soprattutto alla pubbli-

cazione e alla distribuzione dei risultati delle ricerche (periodici, monografie, prodotti multimediali e informatici, strumenti didattici, alta divulgazione, ecc.) attinenti alle finalità scientifiche dei Dipartimenti nelle forme organizzative di autonoma impresa editoriale.».

Art. 50 il 1° capoverso è modificato come segue: «Il consiglio è composto dai professori, dai ricercatori, dagli assistenti ordinari ad esaurimento, dagli incaricati stabilizzati finché sussistono, afferenti al Dipartimento, nonché da un rappresentante del personale tecnico amministrativo ed ausiliario e da un iscritto ai dottorati di ricerca qualora in numero superiore a cinque. Le rappresentanze elettive durano in carica tre anni. Ne fa parte il segretario amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni del consiglio è regolata dalla legge e, ove necessario, la presidenza è assunta dal decano.».

Art. 55 al terzo rigo del punto 9) inserimento di una « , » dopo la parola assenza e sostituzione delle parole «il prorettore» con le parole: «due prorettori, di cui uno,».

Art. 55 punto 10) aggiungere dopo le parole «i settori di competenza» le parole: «e responsabilità.».

Art. 55 il 2° capoverso del punto 10) è modificato come segue: «Per quanto concerne la specifica materia di competenza, i delegati hanno i poteri previsti dal decreto di nomina e dall'art. 8 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e, su richiesta del rettore, possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione;».

Art. 55 al punto 13) sostituire la parola «al prorettore» con: «ai prorettori».

Art. 57 al punto 13) sostituire le parole «pianta organica» con le parole: «dotazione organica».

Art. 58 il 2° capoverso è modificato come segue: partecipano alla riunione del senato accademico con voto consultivo i prorettori ed il direttore amministrativo e, limitatamente alle materie attinenti la didattica, le carriere scolastiche e i regolamenti elettorali il presidente del consiglio degli studenti con voto deliberativo. Partecipa, inoltre, un funzionario designato dal direttore amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 60 il punto 4) è modificato come segue: «definisce la dotazione organica del personale tecnico-amministrativo;».

Art. 61 al punto 2) sostituire la parola «dal prorettore» con: «dai due prorettori».

Art. 61 aggiungere dopo il terzo capoverso la locuzione: «Partecipa alle riunioni il presidente del consiglio dei revisori dei conti o suo delegato.».

Art. 63, inserire dopo il punto 5: «6) definisce le linee della politica editoriale riguardanti i diversi Dipartimenti, la cui attuazione è prevista dal comma 3 dell'art. 31.».

Art. 64, 2° capoverso espunzione delle parole «ed un supplente».

Art. 70, sostituire le parole «nel termine di 45 giorni» con: «nel termine di 30 giorni,».

Inserire l'art. 79-*bis* come segue: «Gli ordinamenti del corso di laurea in scienze della formazione primaria, delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria e in archeologia classica e orientale saranno determinati dal senato accademico anche in base ai criteri generali stabiliti dai decreti attuativi che saranno emanati dal Ministro competente ai sensi dell'art. 17, comma 95 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127. Gli stessi saranno resi pubblici attraverso affissione all'albo dell'Istituto e pubblicazione nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.

Nelle more dell'emanazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, i dipartimenti possono articolarsi in sezioni operanti quali centri di spesa, non dotati di autonomia di bilancio. A tal fine, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione definisce con propria delibera le condizioni e i limiti della sperimentazione dipartimentale per sezioni.».

Inserire nella tabella *A* allegata allo statuto, dopo la «Scuola di studi islamici:

Corso di laurea in filologie, storia e culture dei Paesi islamici:

1) indirizzo linguistico-letterario e filologico;

2) indirizzo storico-filosofico e socio-istituzionale»;

quanto segue:

Corso di laurea in scienze della formazione primaria (interfacoltà e in consorzio interuniversità).

Scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (interfacoltà e in consorzio interuniversità)».

Art. 2.

Le presenti modifiche allo statuto dell'Istituto universitario orientale entrano in vigore, secondo le procedure dell'art. 79 del vigente statuto, il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 23 ottobre 1998

Il rettore: ROSSI

98A9459

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 24 ottobre 1998 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/66/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personale e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europeee - serie L - n. 24 del 30 gennaio 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 34 del 4 maggio 1998 (ad eccezione dell'art. 5 il termine per il recepimento del quale scade il 24 ottobre 2000). La direttiva di cui sopra è stata attuata nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 127 del 3 giugno 1998.

98A9569

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valor di Marina

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 3 giugno 1998 sono state concesse le seguenti onorificenze al valor di Marina alle persone sottoelencate:

Medaglia d'oro
(alla memoria)

A Lorenzo Lazzareschi, nato a Vinci (Firenze) il 20 marzo 1970, sottotenente di vascello spe r.n. — «Ufficiale appartenente al Raggruppamento subacquei ed incursori Teseo Tesei della Marina militare, più volte messosi in luce per serietà, generosità, altruismo e straordinario impegno. Impegnato in una delicata e rischiosa attività di ricerca, neutralizzazione e rimozione di ordigni esplosivi sul fondo in acque straniere, nell'ambito di una cooperazione con la Marina militare albanese, fin dall'inizio partecipava senza risparmio di energie alle operazioni di bonifica dei fondali prospicienti l'isola di Saseno, offrendosi generosamente per l'individuazione ed il brillamento del materiale ritrovato. Encomiabile esempio di altissimo senso di abnegazione e di totale dedizione allo svolgimento della missione, perdeva la vita nell'assolvimento dei propri compiti, dimostrando al massimo livello quelle virtù di coraggio e generosità che, in guerra ed in pace, sono sempre state patrimonio degli uomini del Raggruppamento subacquei ed incursori Teseo Tesei». — (Acque di Saseno - Albania - 9 febbraio 1998).

Medaglia d'argento

A Giovanni Camedda, nato a Solanas di Cabras (Oristano) il 25 giugno 1939, padrone marittimo, comandante della pilotina «Vega». — «Pratico locale del porto di Oristano, su richiesta dell'ufficio circondariale marittimo, con la propria pilotina accorreva prontamente in soccorso di una motovedetta della Capitaneria di porto impossibilitata a governare in prossimità della costa. Con abile manovra, in condizioni meteorologiche decisamente avverse, prendeva a rimorchio il natante in avaria e dopo una audace navigazione, condotta in condizioni particolarmente difficili per lo stato del mare e per i gravi danni subiti dal proprio mezzo durante la fase di rimorchio, riusciva a condurre in salvo nel porto di Oristano la motovedetta ed il suo equipaggio. Durante tutta la operazione portata a felice compimento, dava prova di grande coraggio, audacia, abnegazione, generosità, altruismo, sprezzo del pericolo ed esemplare perizia marinaresca». — (Acque di Oristano, 29 agosto 1997).

Medaglia di bronzo

A Salvatore Ligia, nato a Solanas di Cabras (Oristano) il 30 agosto 1951, marinaio, equipaggio della pilotina «Vega». — «Marittimo imbarcato su pilotina che accorreva in soccorso di una motovedetta della Capitaneria di porto impossibilitata a governare in prossimità della costa, contribuiva in modo determinante al felice esito dell'operazione di rimorchio. Nel corso della navigazione di rientro, condotta in condizioni particolarmente difficili per lo stato del mare e per i gravi danni subiti dalla pilotina, coadiuvava efficacemente il comandante e dimostrava elevato spirito di altruismo, perizia marinaresca, grande coraggio e sprezzo del pericolo». — (Acque di Oristano, 29 agosto 1997).

98A9460

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile ricadente nei comuni di Asiago e di Enego

Con decreto interministeriale n. 780 in data 22 settembre 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Area addestrativa di Monte Liser» sito in parte nel comune di Asiago (Vicenza) ed in parte nel comune di Enego (Vicenza), riportato nel catasto dei comuni censuari medesimi rispettivamente alla partita 7337, foglio n. 77, mappali numeri 21 - 19 ed alla partita 4231, foglio n. 28, mappale n. 8 e foglio n. 35, mappale n. 34 del N.C.T. per una superficie complessiva di Ha 32.32.50.

98A9461

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dif-Tet-All»

Estratto decreto n. 456 del 12 ottobre 1998

Specialità medicinale DIF-TET-ALL, anche nella confezione «pediatrico 10 fiale di sospensione iniettabile (uso intramuscolare) da 0,5 ml (10 dosi)» (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, codice fiscale 01392770465.

Produttore: la produzione, il controllo ed il funzionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in località Bellaria - Rosia, Sovicille (Siena).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art.8, comma 10, della legge n. 537/1993:

pediatrico 10 fiale di sospensione iniettabile (uso intramuscolare) da 0,5 ml (10 dosi);

A.I.C. n. 003671094 (in base 10), 03J11Q (in base 32);

classe «C».

Composizione: una dose di 0,5 ml contiene:

principi attivi: non meno di 30 U.I. di anatossina difterica purificata; non meno di 40 U.I. di anatossina tetanica purificata;

eccipienti: sodio etilmercuriotiosalicitato - idrossido di alluminio - sodio cloruro - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva combinata contro la difterite ed il tetano per i bambini sino a 6 anni di età.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in clinica e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9549

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acticrom»

Estratto decreto di A.I.C.. n. 457 del 25 settembre 1998

Specialità medicinale: ACTICROM, nella forma e confezione: collirio 1 flacone 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Francia farmaceutici S.r.l. Industria farmaco biologica con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Pestagalli, 7 - codice fiscale n. 00798630158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Francia farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in via dei Pestagalli, 7, Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

collirio 1 flacone 10 ml;

A.I.C. n. 029071014 (in base 10), 0VR5P6 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: acido cromoglicico sale disodico g 4,0;

eccipienti: benzalconio cloruro, sodio edetato, acido borico, sodio borato (decaidrato), acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento di forme allergiche oculari quali congiuntivite allergica e cheratocongiuntivite primaverile.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Leg.vo. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9546

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neotyf»

Estratto decreto n. 457 del 12 ottobre 1998

Specialità medicinale: NEOTYF, anche nella confezione «50 blisters contenenti 3 capsule gastroresistenti da 200 mg» (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, codice fiscale 01392770465.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Swiss Serum Institute presso l'officina sita in Berna (Svizzera).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

50 blisters contenenti 3 capsule gastroresistenti da 200 mg;

A.I.C. n. 025268032 (in base 10), 0S33U0 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una capsula bianco rosa da 200 mg contiene:

principio attivo: almeno di 1000 milioni di salmonella typhi ceppo ty-21a, viva, attenuata, liofilizzata;

eccipienti: saccarosio - idrolisato di caseina - lattosio - stearato di magnesio - acido ascorbico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti);

composizone capsula: idrossipropilmetilcellulosaftalato (HPMCP) - 50 - etilenglicole - dibutilftalato - dietilftalato - E 171 - E 127 - E 172 - gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva, per via orale, contro la febbre tifoidea.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in clinica e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9550

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polioral®»

Estratto decreto n. 458 del 12 ottobre 1998

Specialità medicinale: POLIORAL®, nella forma e confezione: 10 contenitori di sospensione orale, gocce da 0,1 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, codice fiscale 01392770465.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in località Bellaria - Rosia, Sovicille (Siena).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

10 contenitori di sospensione orale, gocce da 0,1 ml;

A.I.C. n. 020297053 (in base 10), 0MCFBX (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni dose di 0,1 ml contiene:

principi attivi: non meno di 1.000.000 $TCID_{50}$ di tipo 1 (ceppo L Sc 2 ab); non meno di 100.000 $TCID_{50}$ di tipo 2 (ceppo P 712, Ch 2 ab); non meno di 300.000 $TCID_{50}$ di tipo 3 (ceppo Leon 12 a_1b);

eccipienti: cloruro di magnesio 9,5 mg e arginina 1,0 mg (stabilizzanti), lattalbumina non più di 0,25 mg, rosso fenolo (indicatore di pH), soluzione salina tamponata q.b. a 0,1 ml. Possono essere presenti tracce di kanamicina e neomicina solfato, rispettivamete, in quantità non superiore a 5μg/dose, quali residui del processo produttivo.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva contro la poliomelite.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9551

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biocine Test PPD®»

Estratto decreto n. 459 del 12 ottobre 1998

Specialità medicinale: BIOCINE TEST PPD® nella forma e confezione: 50 blister contenenti ciascuno un apposito apparecchio per multipuntura intradermica su cui è adesa ed essiccata la soluzione di tubercolina (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina, 1 - Siena, codice fiscale 01392770465.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in località Bellaria-Rosia, Sovicille (Siena).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 blister contenenti ciascuno un apposito apparecchio per multipuntura intradermica su cui è adesa ed essiccata la soluzione di tubercolina;

A.I.C. n. 022642110 (in base 10), 0PLZFY (in base 32);

Classe: «C».

Composizione: ogni apparecchio per multipuntura contiene:

principio attivo: tubercolina PPD stabilizzata (equivalente a 5 U.I. dello standard internazionale per reazione intradermica secondo Mantoux);

eccipienti: 8-idrossichinolina solfato 0,025 µg (antibatterico).

Indicazioni terapeutiche: diagnosi della sensibilizzazione al bacillo tubercolare. «Biocine Test PPD» per multipuntura è particolarmente indicato nello screening di massa per svelare gli stati di ipersensibilità cutanea alla tubercolina.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9552

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anatetall®»

Estratto decreto NCR n. 460 del 14 ottobre 1998

Specialità medicinale: ANATETALL®, vaccino tetanico adsorbito nella forma e confezione: 10 fiale di sospensione iniettabile (per uso intramuscolare) da 0,5 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C. Chiron S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina, 1 - Siena, codice fiscale 01392770465.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in località Bellaria-Rosia, Sovicille (Siena).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale di sospensione iniettabile (per uso intramuscolare) da 0,5 ml;

A.I.C. n. 002238057 (in base 10), 0249M9 (in base 32);

Classe: «C».

Composizione: una dose di 0,5 ml contiene:

principio attivo: non meno di 40 U.I. di anatossina tetanica purificata;

eccipienti: idrossido di alluminio, sodio etilmercuriotiosalicilato, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva contro il tetano nei bambini e negli adulti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9553

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Portolac»

Decreto n. 463/98 del 12 ottobre 1998

Specialità medicinale: PORTOLAC nella forma e confezioni: 12 bustine di polvere orale 10 g e barattolo di polvere orale 100 g (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale Varesina 233, km 20,5, codice fiscale 00687350124.

Produttore:

per la confezione bustine: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono, effettuati dalla società Lamp S. Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in San Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A; le operazioni terminali di confezionamento possono essere eseguite anche dalla società Ivers-Lee Italia S.p.a, nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria, 1533;

per la confezione barattolo: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Lamp S. Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in San Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 bustine polvere orale 10 g;

A.I.C. n. 026814133 (in base 10), 0TL9PP (in base 32);

classe: «C».

barattolo polvere orale 100 g;

A.I.C. n. 026814145 (in base 10), 0TL9Q1 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni bustina da 10 g di polvere contiene:

principio attivo: lattitolo monoidrato g 10,0;

il barattolo da 100 g di polvere orale contiene: principio attivo: lattitolo monoidrato g 100,0.

Indicazioni terapeutiche: stipsi (stitichezza). Trattamento e profilassi delle sindromi conseguenti a dismicrobismi della flora intestinale (alterazioni della flora batterica intestinale).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9555

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibuprofene Unifarm»

Decreto A.I.C. n. 464/98 del 12 ottobre 1998

Specialità medicinale: IBRUPROFENE UNIFARM nella forma e confezione: 10 compresse effervescenti 200 mg.

Titolare A.I.C.: società Unifarm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ravina di Trento (Trento), via Provina n. 3, codice fiscale 00123510224.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società E-Pharma Trento S.p.a., nello stabilimento sito in Ravina di Trento (Trento), via Provina n. 3.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 compresse effervescenti 200 mg;

A.I.C. n. 033238015 (in base 10), 0ZQBZZ (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: ibuprofene sale sodico 256 mg (corrispondenti a 200 mg di ibuprofene);

eccipienti: carbonato di potassio, acido citrico anidro, saccarina sodica, sorbitolo, saccarosio monopalmitato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Ibuprofene Unifarm» è indicato nei dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteo-articolari e muscolari, dolori mestruali) e come coadiuvante nel trattamento dei sintomi degli stati febbrili e influenzali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9556

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Veramon 10 CPR».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.. n. 485 del 25 settembre 1998

Specialità medicinale: VERAMON 10 CPR.

Società Sofar S.p.a., via Ramazzini, 5, 20129 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale Veramon 10 compresse contraddistinti dal numero di A.I.C. 002806091 prodotti anteriormente al 6 ottobre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 398/1997 del 10 settembre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centoventi giorni dal 24 ottobre 1998».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9536

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.